

Giurisprudenza del Consiglio di Stato sugli atti sanzionatori in materia edilizia

Data di pubblicazione: 16/10/2014

Si segnala la sentenza n. 4878 del 1 ottobre 2014 con cui la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con riferimento agli atti sanzionatori in materia edilizia, ha ribadito l'ormai costante orientamento della Giustizia Amministrativa secondo il quale: *"In ragione del carattere vincolato dell'atto, non occorre alcun avviso di avvio del procedimento per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione della costruzione abusiva; così come nel caso di diniego di concessione in sanatoria su istanza di condono, la successiva ordinanza di demolizione non è viziata per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto, essendo stata adottata all'esito del procedimento avviato con istanza di condono dell'interessato, non si verte nell'ambito di applicazione dello stesso art. 7"* (tra gli altri, Cons. Stato, Sezione VI, 24 settembre 2010, n. 7129; Cons. Stato, Sezione IV, 20 luglio 2011, n. 4403; Cons. Stato, Sezione VI, 4 marzo 2013, n.1268).

In materia di provvedimenti sanzionatori edilizi, la giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che l'intercorso lungo tempo dalla realizzazione dell'abuso al provvedimento sanzionatorio non elide, né aggrava quanto a motivazione, il doveroso e imprescrittibile esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'amministrazione pubblica. Ciò in quanto i provvedimenti di cui trattasi sono atti dovuti come conseguenza dell'accertamento della realizzazione dell'opera e della sua riconducibilità ad una delle fattispecie d'illecito previste dalla legge e, come tali, non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione, che è *in re ipsa*, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 maggio 2013, n. 3010; Cons. Stato, Sezione VI, 15 ottobre 2013, n. 5011).

In alcuni casi, tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente l'obbligo di esternare le ragioni di pubblico interesse – evidentemente diverso da quello generico al ripristino della legalità - a sostegno dell'ordine di demolizione, ma solo a fronte di opere realizzate da tempo remoto (Consiglio di Stato, sez. V 29 maggio 2006, n. 3270; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 marzo 2008, n. 883; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 ottobre 2013, n. 5158). Il lasso temporale che fa sorgere l'onere di una motivazione rafforzata in capo all'amministrazione non è però quello che intercorre tra il compimento dell'abuso ed il provvedimento sanzionatorio, bensì che intercorre tra la conoscenza da parte dell'amministrazione dell'abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato.

In tal senso, si segnala come di particolare interesse anche la recente Sentenza 30 gennaio 2014, n. 121 della Seconda Sezione del TAR Veneto.